



Fatturazione elettronica

Circolare Agenzia delle Entrate n. 14 del 17 giugno 2019

Circolare di aggiornamento n. 4/2019

Premessa

Con il presente intervento, si intende riepilogare alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n. 14 del 17 giugno 2019, alla quale si rinvia per una completa analisi delle tematiche trattate.

Vengono in questa sede riportati testualmente alcuni passaggi ritenuti importanti ai fini di una maggiore comprensione delle tematiche inerenti la fatturazione elettronica.

In tema di sanzioni, si ricorda che la disapplicazione delle stesse (in caso di fattura regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva relativa all’operazione documentata) e la riduzione (al 20% delle sanzioni, in caso di fattura emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo) sarà in vigore fino al **30 giugno 2019**. Dopo questa data, saranno applicate le sanzioni in misura piena per errori in tema di emissione di fatture elettroniche

Emissione delle fatture

Il legislatore, in applicazione delle previsioni unionali sul contenuto delle fatture, ha così previsto che, impregiudicati i momenti di effettuazione dell’operazione (e di esigibilità dell’imposta), la documentazione della stessa non sia più necessariamente contestuale – entro le ore 24 del medesimo giorno (cfr. la circolare n. 225 del 16 settembre 1996) – ma **possa avvenire nei 10 giorni successivi**, dandone specifica evidenza.

In premessa va rammentato – in richiamo a quanto già precisato in altre sedi (si veda la circolare n. 13/E del 2018, quesito 1.5, nonché il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018) – che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Ad **esempio**, a fronte di una cessione effettuata in data **28 settembre 2019**, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:

- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019); □
- generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019); □
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019). □

In caso di fatturazione differita:

Nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, ovvero da un **documento di trasporto** o da altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, per i quali è previsto che la fattura rechi «il dettaglio delle operazioni» (cfr. l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA) – sia possibile **indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.** Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019 (entro il 15 del mese successivo), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

CLA Partners